

responsabile del Dicastero della funzione pubblica e che nulla è accaduto in questo frangente —:

se le recentissime dichiarazioni del Presidente dell'Aran, avvocato Guido Fantoni, relativamente all'impossibilità dell'Agenzia che presiede ad aprire la trattativa con la Fnsi rispondano a verità;

se la legge n. 150 del 2000 abbia abrogato il decreto legislativo n. 29 del 1993, che introduceva norme limitative sulla rappresentanza sindacale nel pubblico impiego;

in base a quale norma relativa alla regolamentazione sulla rappresentanza sindacale nella pubblica amministrazione possa essere esclusa dalla contrattazione la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti italiani, che discute e firma contratti dal lontano 1908. (4-09656)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta orale:*

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — Premesso che:

il cittadino italiano Massimiliano Franzoni, nato a Bologna il 21 marzo 1971, è attualmente detenuto a Vienna, in attesa di essere processato, con processo che inizierà il prossimo 19 aprile, con l'imputazione di concorso in omicidio in danno di tale Signor Goluch;

il predetto Franzoni, per lo stesso fatto, era stato prima condannato dalla Corte di Assise di Bologna in data 19 dicembre 2000 (Presidente dott. Libero Mancuso) ad anni sedici di reclusione con l'attenuante di cui all'articolo 116 c.p.; successivamente, con sentenza dei 22 marzo 2002, della II Sezione della Corte di Assise d'Appello di Bologna (Presidente dottor Aldo Ranieri) era stato assolto da

tutte le imputazioni a lui ascritte per non aver commesso il fatto e infine l'assoluzione in oggetto era stata confermata con sentenza n. 564/03 della I Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione (Presidente dottor Piero Mocali), resa all'udienza del 15 maggio 2003 e depositata in data 8 gennaio 2004;

il Franzoni era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per un anno e tre mesi prima di essere assolto dalle imputazioni a lui ascritte;

lo Stato austriaco, informato del processo in Italia, ha mostrato di accettare l'esercizio della giurisdizione italiana, senza mai procedere, nel corso delle vicende processuali svoltesi innanzi alla Corte di Assise di Bologna ed innanzi alla Corte di Assise di Appello di Bologna, ad alcuna richiesta di estradizione. Dopo la sentenza di assoluzione, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Bologna, a pochi giorni di distanza dalla notizia della pronunciata assoluzione, il Governo austriaco emette in data 24 maggio 2002 un mandato di cattura internazionale, ancor prima di conoscere la motivazione della sentenza di assoluzione e senza attendere l'esito del giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione. Lo Stato austriaco, avviando procedura di estradizione del Franzoni in Italia, mai richiesta prima, avrebbe potuto partecipare al giudizio innanzi alla Suprema Corte con un avvocato di propria fiducia ex articolo 704 c.p.p. e avrebbe anche potuto richiedere, ex articolo 714 c.p.p., misure coercitive, in attesa che si decidesse sulla domanda di estradizione: nulla del genere è stato compiuto dallo Stato austriaco, che ha mostrato di accettare la giurisdizione italiana, salvo poi disinvoltamente esercitare la propria, senza richiedere l'extradizione all'Italia e senza partecipare al giudizio in Italia, dopo aver appreso dell'assoluzione del Franzoni;

il Franzoni viene così arrestato in Germania in data 2 novembre 2002, con estradizione in Austria in data 22 gennaio 2003: è del tutto singolare che in viola-

zione espressa dell'articolo 16 comma IV della Convenzione Europea di Estradizione, l'arresto sia durato 83 giorni mentre è espressamente previsto che « la durata dell'arresto non potrà comunque superare i 40 giorni ». La Repubblica Federale di Germania ha violato la Convenzione Europea di Estradizione benché i difensori del Franzoni, Avvocati Sergio Tanzillo e Kai Wagler, avessero chiaramente indicato, anche con memorie scritte, che il Franzoni era stato assolto in Italia e si era in attesa del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;

la custodia cautelare in Austria è stata reiterata numerosissime volte e benché la richiesta di proroga del termine di custodia cautelare fosse stata inoltrata, in un caso, oltre il termine prescritto con la motivazione dell'impossibilità di rinvenire a Vienna traduttori di lingua italiana: tale motivazione è stata giudicata « risibile » dall'Ambasciata d'Italia a Vienna e ha mutato la giurisprudenza austriaca in subiecta materia, dal momento che in Austria in ogni analogo caso precedente era stata disposta la scarcerazione degli imputati;

quel che appare ancor più grave è che il Franzoni sia sottoposto a nuovo processo in Austria malgrado il passaggio in giudicato della sentenza in Italia, in violazione dell'applicazione dell'accordo di Schengen e in violazione dell'articolo 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. Sul punto le Autorità giudiziarie austriache si richiamano ad una riserva opposta dal Governo austriaco, secondo la quale il detto principio del *ne bis in idem* internazionale, fondamentale diritto umano nell'esercizio della giurisdizione penale, non troverebbe applicazione per i reati commessi esclusivamente nel territorio austriaco. A prescindere dal fatto che tale riserva non appare compatibile con l'ordinamento giuridico internazionale, in quanto viene un vulnerare il principio stesso, consentendo all'Austria di applicarlo solo quando siano commessi reati che non abbiano alcuna connessione con il territorio austriaco, nel caso di specie

peraltro non poteva ricorrere tale riserva, poiché nel racconto del chiamante in realtà il progetto criminoso sarebbe stato ideato in territorio italiano e le armi impiegate per consumare il delitto sarebbero state trasportate dall'Italia;

il Franzoni assolto definitivamente in Italia, con sentenze ampiamente e articolatamente motivate in ordine alle contraddizioni e alle inverosimiglianze del *dictum* di un chiamante in reità italiano — unica prova a carico del Franzoni —, singolarmente trovato in possesso dopo una rapina in Austria che avrebbe prodotto la morte di una precedente rapina del Goluch, è stato trattenuto in arresto in Germania ben oltre i termini consentiti dalla Convenzione Europea di Estradizione, viene tenuto in custodia cautelare in carcere in Austria benché le richiesta di proroga dei termini sia stata inoltrata dopo la scadenza e viene processato in Austria con espressa violazione del principio del *ne bis in idem* internazionale;

in siffatta cornice, contrassegnata da così evidenti violazioni del diritto processuale e dei diritti umani fondamentali, il dato assolutamente più sorprendente è che, mentre le Autorità diplomatiche e consolari italiane tutelano o tentano di tutelare i diritti in Austria del cittadino italiano Massimiliano Franzoni, altre Autorità italiane, che evidentemente hanno la cura e la gestione del collaboratore di giustizia, che in Italia aveva accusato il Franzoni, ma che in Italia era stato giudicato del tutto inattendibile dai competenti giudici, hanno consentito che tale collaboratore fosse tradotto dal carcere di Ferrara al Tribunale di Vienna, per colà essere interrogato, così svilendo la dignità e l'efficacia del giudicato italiano, che ragionevolmente dovrebbe essere considerato meritevole di tutela da qualsivoglia Autorità giudiziaria italiana. E si accingono a spedirlo nuovamente in Austria, perché sia colà interrogato, nel processo che inizierà il 19 aprile;

ogni altra considerazione sulle ulteriori contraddizioni introdotte nel nuovo

interrogatorio reso in Austria dal collaboratore di giustizia italiano, tenuto in Italia per numerose altre rapine appare superflua. Tanto perché già in Italia erano stati attentamente osservati i motivi di risentimento che, per questioni di prestiti non restituiti tale collaboratore nutriva nei confronti del Franzoni, tanto che il collaboratore aveva dovuto ammettere di avere già minacciato in forma grave il Franzoni;

il contenuto dell'articolo 9 della Convenzione Europea di Estradizione così recita testualmente: «L'extradizione non sarà concessa se l'individuo richiesto è stato definitivamente giudicato da parte dell'autorità dello Stato richiesto per gli stessi fatti in ragione dei quali l'extradizione è domandata». Appare di tutta evidenza l'irrazionalità della cooperazione offerta dalle Autorità italiane, in quanto, se nel caso prima richiamato non si potrebbe mai accedere ad una richiesta di estradizione in danno del Franzoni, non si comprende per quale ragione si debba poi supinamente consentire una richiesta di collaborazione giudiziaria (la messa a disposizione del collaboratore di giustizia all'Autorità giudiziaria austriaca procedente) dal momento che l'articolo 2 della lett. B della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, è entrata in vigore il 12 giugno 1962 (cfr. G.U. del 13 aprile 1962 n. 92) espressamente prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere rifiutata se «Lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda sia di natura tale da ledere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del suo Paese». Ed è fuori discussione che la fattispecie richiamata ricorra nel caso in oggetto —:

quali iniziative di propria competenza ritenga di poter assumere in relazione alla cooperazione — secondo l'interrogante irragionevole — fornita dalle autorità giudiziarie italiane, potendo la stessa portare alla invalidazione di un giudicato frutto della pronuncia di vari organi giurisdizionali italiani;

una volta verificata la veridicità di quanto esposto in premessa, quali inizia-

tive o provvedimenti si intenda adottare per rimuovere le gravissime anomalie denunciate in ordine alla palese violazione dei Trattati internazionali e delle convenzioni richiamate. (3-03259)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

PISAPIA. — *Al Ministro della giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

da notizie stampa si è appreso che, in data 26 marzo 2004, un detenuto paraplegico di cinquanta anni, Andrea Mazzariello, si è tolto la vita nel carcere di Opera;

Andrea Mazzariello era detenuto presso il centro clinico del carcere, in quanto affetto da una grave forma di stenosi alla colonna vertebrale (una restrizione abnorme del canale vertebrale) che, in particolare, dopo avergli paralizzato le gambe, gli aveva ormai bloccato quasi del tutto anche le braccia;

tale malattia fa sì che con l'avanzare dell'età, o in seguito a piccoli traumi (o anche senza apparente causa), compaiano dolori e sofferenze delle radici nervose — contenute, assieme al midollo spinale, nel canale vertebrale — che, non avendo spazio sufficiente, rimangono schiacciate;

proprio per le sue gravi condizioni di salute, che lo costringevano da tempo anche all'uso di una sedia rotelle, gli era stata riconosciuta da alcuni anni l'invalidità civile e, negli ultimi mesi, il diritto all'accompagnamento;

il Mazzariello — per evitare, o quantomeno attenuare, i fortissimi dolori conseguenti alla malattia — faceva uso di morfina che però, come dichiarato dal suo difensore, nel centro clinico del carcere gli veniva negata;

in sostituzione della morfina, gli venivano invece somministrati solo dei succedanei da ingerire per via orale che, oltre a non alleviarli affatto i dolori, gliene procuravano, in aggiunta, di altrettanto forti allo stomaco;

il difensore di Andrea Mazzariello, sin dall'arresto, aveva presentato richiesta di differimento della pena per incompatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione in carcere;

alle drammatiche condizioni di salute di Andrea Mazzariello, che hanno portato lo stesso togliersi la vita, anche in quanto non era più in grado di sopportare gli atroci dolori che gli derivavano dalla malattia in assenza di cure adeguate, si aggiunge il fatto grave che, sia il difensore, che la famiglia del detenuto, hanno saputo del suicidio solo per caso, non avendo avuto alcuna informazione dal carcere di Opera —:

di quali informazioni il Ministro interrogato disponga circa i fatti riferiti in premessa;

quali iniziative intenda intraprendere affinché siano accertate eventuali responsabilità sia per la mancata somministrazione di adeguati antidolorifici, indispensabili per alleviare gli atroci dolori che affliggevano Andrea Mazzariello, sia per la mancanza delle dovute cure, e degli opportuni controlli, che avrebbero potuto impedire il tragico suicidio;

come giudichi il fatto che un detenuto paraplegico in gravissime condizioni di salute arrivi a suicidarsi non potendo usufruire della sospensione dell'esecuzione della pena, o di misure alternative al carcere, per potersi curare, nonché il fatto che, dal carcere di Opera, non sia arrivata alcuna comunicazione ufficiale del suicidio né al legale, né alla famiglia del detenuto;

come valuti l'intera vicenda, anche in considerazione degli ingenti tagli effettuati nell'ultima finanziaria al *budget* della sanità penitenziaria. (4-09665)

BALLAMAN. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che allo scrivente risulta che:

il 2 marzo 2004 la Procura della Repubblica di Gorizia comunicava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gorizia

una perquisizione a carico dell'avvocato Bruno Garlatti, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Gorizia;

tale provvedimento era stato richiesto dal PM dottor De Bortoli, sostituto presso la Procura della Repubblica di Gorizia ed era stato concesso dal GIP, dottor Vicinanza;

le motivazioni venivano individuate nell'operato dell'avvocato Garlatti in relazione al ruolo di difensore dell'indagato Flavio Caprara, amministratore della Eurotir srl, società dichiarata fallita;

in particolare le attenzioni erano concentrate sulla vendita dei beni della società fallita in quanto, secondo le ipotesi dell'accusa, l'avvocato Garlatti avrebbe permesso al legale rappresentante della ditta fallita di rientrarne nel possesso lecito a mezzo di un'altra società;

nessuna norma di legge vieta all'amministratore unico (o a un parente, socio o chi altri si voglia) di una società di capitali fallita di riacquistare anche attraverso altra società dalla Procedura Fallimentare i beni posti in vendita;

la stima dei beni è stata fatta dal Tribunale di Gorizia che, a prezzo di stima, ha autorizzato la vendita;

i beni, venduti con autorizzazione del Tribunale, nonostante siano stati acquistati e pagati, sono stati posti sotto sequestro dal De Bortoli;

il Pm e il GIP hanno ritenuto di imporre all'avvocato Garlatti il divieto totale di esercizio della professione per due mesi giustificando il provvedimento con il fatto che con « la sua condotta il legale ha dato corso alla vendita dei beni distratti all'autore della distrazione »;

lo scopo finale è quello di impedirgli di avere rapporti con i testimoni e l'indagato del fallimento; per raggiungere tale risultato, sarebbe bastato interdirlo solamente dalla difesa in oggetto;

da intercettazioni telefoniche risulta la richiesta del De Bortoli di uccidere (si

spera metaforicamente) l'imputato Caprara (testuale: « Io voglio che tu Caprara me lo uccidi);

francamente sorge più di un dubbio sul fatto che il De Bortoli possa svolgere serenamente il proprio ruolo così come voluto dal legislatore e così come si aspettano i cittadini —:

se alla luce di quanto sinteticamente esposto non si ritenga opportuno avviare con urgenza un'ispezione presso il tribunale di Gorizia al fine di acclarare tali fatti che coinvolgerebbero in maniera pesantissima da una parte il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dall'altra un Pubblico Ministero. (4-09667)

SAPONARA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 10 febbraio 2004 il signor Andrea Mazzariello veniva arrestato su ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, in seguito alla sentenza irrevocabile di condanna ad anni undici di reclusione per il reato di atti di libidine e violenza carnale ai danni della propria figlia;

il suddetto versava in gravissime condizioni di salute in quanto affetto, da anni, da una patologia congenita cd. « stenosi del canale midollare L4 Si D6 D8 », che lo aveva immobilizzato su una sedia a rotelle fin dal 1998 e, per la quale, l'unica terapia idonea era quella chiamata « terapia del dolore » consistente in un dosaggio sottocutaneo di 10 mg. di morfina cloridrato ogni sei ore come prescritto dal dott. Roberto Dionigi, primario del Servizio di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Predabissi;

per tali motivi, appena due giorni dopo l'arresto, il detenuto aveva presentato immediata istanza di differimento di esecuzione della pena all'Ufficio Matricola del Carcere di Lodi;

in seguito al trasferimento del Mazzariello dal Carcere di Lodi a quello di

Opera, avvenuto in data 18 febbraio 2004, allo stesso veniva bruscamente ed immotivatamente interrotta la terapia a base di morfina cloridrato in quanto indisponibile nella farmacia del carcere ed i sanitari, anziché provvedere all'immediato reperimento del medicinale prescrivevano al detenuto un altro analgesico che questi rifiutava in quanto inefficace e portatore di gravi effetti collaterali;

verosimilmente a causa dell'improvvisa mancata somministrazione della « terapia del dolore » il Mazzariello, fortemente provato nel fisico e nello spirito, si infliggeva la morte per impiccagione legandosi al collo la cintura dell'accappatoio dopo aver legato l'altro capo della stessa alle sbarre della cella e rovesciandosi, quindi, sulla sua sedia a rotelle —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro della giustizia per verificare le ragioni per le quali al detenuto non sia stata somministrata l'unica terapia idonea a fronteggiare il suo stato di salute (la morfina cloridrato, appunto, farmaco presente nel prontuario farmaceutico penitenziario regionale); come sia possibile che, considerata la gravità del caso, lo stato di salute del Mazzariello sia stato ritenuto compatibile con la struttura carceraria. (4-09679)

\* \* \*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

IX Commissione:

BORNACIN e MEROI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

recentemente il Tar Lazio, sezione 3, con una importante sentenza pronunciata su ricorso del comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali ha annullato la lettera circolare